

**Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni**

avamprogetto
del 17 marzo
2006

modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 settembre 1998¹ sulle armi è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

*Nell'intero testo l'espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con
«armi da fuoco».*

Art. 2 lett. a

Per armi antiche s'intendono:

- a. armi da fuoco fabbricate prima del 1870;

Art. 5 lett. d

Sono considerate parti essenziali di armi:

- d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
 - 1. il dispositivo di puntamento,
 - 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

¹ RS 514.541

Art. 5b Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente

(Art. 5 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} LArm)

¹ Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente in particolare i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lancia mine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.

Art. 8 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco vietate o di loro parti essenziali

(Art. 6a LArm)

¹ L'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 6a della legge è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante nominato dal defunto o dalla comunità ereditaria.

² La domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale dev'essere presentata entro sei mesi dalla morte del defunto.

³ Alla domanda è allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista è firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

⁴ Se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un'unica autorizzazione per tutte le armi da fuoco o le parti essenziali di armi elencate nella lista.

⁵ Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista una o più armi da fuoco o una o più parti essenziali di armi, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per un'autorizzazione eccezionale. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

⁶ È competente l'autorità cantonale dell'ultimo luogo di domicilio del defunto.

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 2: Acquisto di armi e munizioni

Art. 10 Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi

(Art. 8 LArm)

¹ Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma è designata mediante l'indicazione del tipo di arma.

² Il modulo è inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. estratto dal casellario giudiziale rilasciato da meno di tre mesi;
- b. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c. attestazione ufficiale secondo l'articolo 9a della legge.

³ La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.

Art. 11 Titolo e cpv. 1

Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi
con un solo permesso d'acquisto

(Art. 9b cpv. 2 LArm)

¹ La competente autorità cantonale può rilasciare un solo permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

Art. 12 Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di
parti essenziali di armi

(Art. 8 cpv. 2^{bis} e 9b cpv. 2 LArm)

¹ Il permesso d'acquisto di armi di cui all'articolo 8 della legge è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante nominato dal defunto o dalla comunità ereditaria.

² La domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte del defunto.

³ Alla richiesta è allegata la lista dei singoli oggetti ereditati con l'indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell'arma. La lista è firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.

⁴ Se le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d'acquisto di armi per tutte le armi da fuoco o le parti essenziali di armi elencate nella lista.

⁵ Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista una o più armi da fuoco o una o più parti essenziali di armi, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per un permesso d'acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.

⁶ È competente l'autorità cantonale dell'ultimo luogo di domicilio del defunto.

Art. 13 Titolo e cpv. 1

Obbligo di diligenza

(Art. 10a e 11 LArm)

¹ Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge.

Art. 14 Titolo e cpv. 1 periodo introduttivo

Fucili a ripetizione portatili

(Art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

¹ I seguenti fucili a ripetizione portatili possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi:

...

Art. 15 titolo e cpv. 3

Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto

(Art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

³ Chiunque intende acquistare un'arma che non sia un'arma da fuoco necessita di un permesso d'armi solo se acquista l'arma nell'ambito commerciale.

Art. 15a **Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio**

(Art. 10 cpv. 2 LArm)

¹ I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 8 della legge per ogni acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma.

² È fatto salvo l'articolo 15 capoversi 1 e 2.

Titolo prima dell'art. 15b

Sezione 3: Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni

Art. 15b **Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni**

(Art. 15 e 16 LArm)

¹ Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge.

² L'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se:

- a. non sussistono indizi contrari; e
- b. l'acquirente presenta per un'arma un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto di armi rilasciatigli da meno di due anni oppure la carta europea d'armi da fuoco valida.

³ Se sussistono dubbi in merito all'adempimento delle condizioni per l'alienazione dell'arma, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto del casellario giudiziale centrale rilasciato non più di tre mesi prima dell'acquisto o richiedere, previo consenso dell'acquirente, le informazioni necessarie presso le autorità o persone competenti.

Art. 16 cpv. 2

² L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'acquisto, il possesso, l'importazione o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma da fuoco per il tiro a raffica vietata.

Art. 17 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. d

¹ Sono vietati l'acquisto, il possesso, la fabbricazione e l'importazione dei seguenti tipi di munizioni:

- d. munizioni, proiettili e missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.

Titolo prima dell'art. 18

Capitolo 4: Commercio e fabbricazione di armi

Art. 20 cpv. 2 lett. a

² Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano:

- a. quantità, tipo, designazione, calibro e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione;

Art. 20a Contrassegno di armi da fuoco
(Art. 18a LArm)

¹ Sulle armi da fuoco o parti essenziali di armi fabbricate o importate sono apportati immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

- a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
- b. la designazione del fabbricante.

² Le armi da fuoco o le parti essenziali di armi non contrassegnate possono essere importate per:

- a. la lavorazione attiva;
- b. l'esposizione e la dimostrazione.

³ L'Ufficio centrale Armi può autorizzare altre eccezioni. L'autorizzazione è a tempo limitato.

Titolo prima dell'art. 21

Capitolo 5: Importazione ed esportazione

Sezione 1: Definizioni

Art. 21

¹ Per importazione s'intende l'introduzione all'interno dei confini della Svizzera di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni per:

- a. l'immissione in libera pratica doganale;
- b. l'immagazzinamento in depositi doganali aperti, in depositi per merci di grande consumo o in punti franchi doganali;
- c. l'utilizzazione temporanea;
- d. la lavorazione attiva.

² Per importazione temporanea s'intende l'introduzione all'interno dei confini della Svizzera di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni per l'utilizzazione temporanea.

Sezione 2: Importazione di armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate

Art. 21a Autorizzazione per l'importazione a titolo professionale
(Art. 5 e 24 LArm)

¹ La domanda per un'autorizzazione eccezionale per l'importazione a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 della legge deve essere

inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. copia della patente di commercio di armi;
- b. permesso cantonale eccezionale giusta l'articolo 5 capoverso 3 della legge;
- c. prova che le armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge e delle ditte addette alla sicurezza;
- d. prova che coloro che hanno fatto l'ordinazione sono in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, le parti essenziali o gli accessori di armi in questione.

² La domanda per un'autorizzazione eccezionale per l'importazione a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 17 della legge deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. copia della patente di commercio di armi;
- b. prova che le armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge e delle ditte addette alla sicurezza.

Art. 21b Autorizzazione per l'importazione a titolo non professionale
(Art. 5 e 25 LArm)

¹ La domanda per un'autorizzazione eccezionale per l'importazione a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 della legge deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. permesso cantonale eccezionale giusta l'articolo 5 capoverso 3 della legge;
- b. copia del passaporto o della carta d'identità.

² La domanda per un'autorizzazione eccezionale per l'importazione a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 17 della legge deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b. copia del passaporto o della carta d'identità;

- c. indicazione del motivo dell'importazione, in particolare collezionismo.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 3: Importazione a titolo professionale

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 4: Importazione a titolo non professionale

Art. 24 Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale²
(Art. 25 cpv. 1 LArm)

¹ La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da importare è necessario un tale permesso;
- b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'inoltro della domanda, se si tratta di armi di cui all'articolo 10 della legge;
- c. copia del passaporto o della carta d'identità;
- d. attestazione ufficiale secondo l'articolo 9a della legge.

² L'autorizzazione consente l'importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

Art. 24a Autorizzazione per l'importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
(Art. 25a LArm)

¹ Chi intende importare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen³, deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 24, la carta europea d'armi da fuoco.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 319).

³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista

² Se l'autorizzazione è rilasciata, essa è iscritta nella carta europea d'armi da fuoco. L'autorizzazione è valida un anno e autorizza alla ripetuta importazione e riesportazione di tre armi al massimo e delle relative munizioni.

³ I cacciatori e i tiratori non necessitano di un'autorizzazione se rendono verosimile il motivo del viaggio, segnatamente per mezzo di un invito a un evento di caccia o sportivo, e le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d'armi da fuoco.

Art. 25a cpv. 1

¹ Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco con la relativa munizione da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴, necessita unicamente di un'autorizzazione d'importazione.

Art. 26

Abrogato

della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

⁴ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

Sezione 5: Esportazione

Art. 27a Domanda di rilascio di una bolletta di scorta (Art. 22b LArm)

¹ La domanda per il rilascio di una bolletta di scorta è inoltrata all'Ufficio centrale Armi prima della prevista esportazione di armi da fuoco e contiene le seguenti indicazioni:

- a. nome e indirizzo di tutte le persone coinvolte;
- b. luogo di destinazione;
- c. quantità, tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero delle armi da fuoco;
- d. mezzo di trasporto;
- e. data dell'invio e del previsto arrivo.

² Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi verso un commerciante di armi riconosciuto nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera d ed e non sono necessarie.

³ L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

- a. è garantito il trasporto sicuro;
- b. il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale vi è legittimato al possesso degli oggetti in questione.

⁴ Se l'attestazione di cui al capoverso 3 lettera b non può essere presentata, può rilasciarne una l'Ufficio centrale Armi.

Art. 27b Carta europea d'armi da fuoco (Art. 25b LArm)

¹ Chiunque, nel traffico passeggeri intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato vincolato da un accordo di associazione a Schengen⁵, deve inoltrare una domanda per il rilascio della carta europea d'armi da fuoco.

⁵ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

² La domanda è inoltrata con l'apposito modulo alla competente autorità cantonale del Cantone di domicilio.

³ Alla domanda sono allegati:

- a. un estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- b. una copia del passaporto o della carta d'identità;
- c. due fototessere attuali.

⁴ L'autorità cantonale competente annota nella carta europea d'armi da fuoco gli oggetti che il richiedente è autorizzato a possedere.

⁵ La carta europea d'armi da fuoco è valida cinque anni. La sua validità può essere prorogata due volte di due anni.

Art. 32 cpv. 2

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 8 cpv. 2, 10 cpv. 1, 12 cpv. 2, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 22a, 24 cpv. 1, 25a cpv. 1, 27a cpv. 1, 27b cpv. 2, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4) nonché un contratto modello per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 della legge). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all'autorità cantonale competente o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 33 cpv. 1 e 3

¹ La competente autorità cantonale esercita, nell'ambito delle sue competenze, la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

³ L'Ufficio centrale Armi esercita, nell'ambito delle sue competenze, la sorveglianza sull'importazione ed esportazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

Art. 40 cpv. 1 lett. a, a^{bis}, d-f e h

¹ L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 32b LArm);
- a^{bis} gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in uno Stato estero

vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen⁶ (DEWS, art. 32b LArm);

- d. verifica l'autenticità di attestazioni estere (art. 6b cpv. 2, art. 9a cpv. 2 LArm);
- e. rilascia attestazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 9a capoverso 2 della legge;
- f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione di armi, parti essenziali di armi, parti appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 e 1^{bis} della legge, nonché di munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 e 25 cpv. 3 LArm);
- h. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 22b cpv. 5 e art. 32c LArm);

Art. 41 Diritto d'accesso ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA
(Art. 32b e 39 LArm)

Soltanto l'Ufficio centrale Armi può accedere ai dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA.

Art. 42 Titolo e cpv. 1 periodo introduttivo

Contenuto della DEWA, della DEWS e della DEBBWA
(art. 32b e 39 LArm)

¹ La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

...

Art. 43 Titolo e cpv. 2

Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA
(art. 32c e 39 LArm)

² I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio.

⁶ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

Art. 43a Comunicazione dei dati della DEWA, della DEWS e della DEBBWA a uno Stato non vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen⁷
(art. 32e LArm)

¹ Le garanzie sono in generale date in forma scritta per mezzo di uno scambio di note o di una dichiarazione unilaterale.

² La protezione adeguata delle persone interessate ai sensi dell'articolo 32e capoverso 3 della legge è garantita se le garanzie sono concordate per contratto e contengono i seguenti elementi:

- a. i principi della legalità della raccolta dei dati, della buona fede nel trattamento dei dati e dell'esattezza dei dati;
- b. lo scopo della comunicazione dei dati e l'obbligo della proporzionalità del trattamento dei dati;
- c. l'autorità autorizzata a trattare i dati trasmessi;
- d. il divieto di trasmettere i dati ricevuti a Stati che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati;
- e. la conservazione dei dati;
- f. la rettifica e la distruzione dei dati;
- g. l'informazione relativa all'utilizzazione dei dati;
- h. l'informazione della persona interessata e la tutela del diritto di consultazione;
- i. la sicurezza dei dati.

Art. 44 Diritti degli interessati
(Art. 22b e 39 LArm)

I diritti degli interessati sono retti dagli articoli 32b-i della legge e dalle legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati.

⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

⁸ RS 235.1

Art. 45 Titolo e periodo introduttivo

Durata della conservazione dei dati

(Art. 22b cpv. 5 e 39 LArm)

Sono cancellati dalla DEWA, dalla DEWS e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone:

...

Art. 47 cpv. 4

⁴ Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l'articolo 32a della legge. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente.

Art. 48 cpv. 3

³ Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di arma a condizione che:

...

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

lett. c, g, s, t, u e v.

Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia di armi sequestrate

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:

- | | |
|---|--------|
| c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di: | |
| ^{5^{bis}} . armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1bis della legge | 150. — |
| ^{5^{ter}} . parti essenziali di armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1bis della legge | 50. — |
| g. attestazione dell'Ufficio centrale Armi (Art. 9a cpv. 2 LArm) | 50. — |
| ... | |
| s. Rilascio di una carta europea d'armi da fuoco (Art. 27b) | 50. — |
| t. Proroga della validità della carta europea d'armi da fuoco | |

(Art. 27b cpv. 5)	20.—
u. Iscrizione dell'autorizzazione nella carta europea d'armi da fuoco (Art. 25a cpv. 2 LArm)	20.—
v. Rilascio di una bolletta di scorta (Art. 22b cpv. 2 LArm)	50.—

III

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 febbraio 1998⁹ concernente il materiale bellico:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero testo l'espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con «armi da fuoco».

Art 1 cpv. 3

³ Al materiale bellico che rientra anche nel campo d'applicazione della legge del 20 giugno 1997¹⁰ sulle armi si applicano gli articoli 22b e 25b di detta legge.

2. Ordinanza del 25 giugno 1997¹¹ sul controllo dei beni a duplice impiego:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero testo l'espressione «armi da fuoco portatili» è sostituita con «armi da fuoco».

Art 1 cpv. 5

⁵ Ai beni che rientrano anche nel campo d'applicazione della legge del 20 giugno 1997¹² sulle armi si applicano gli articoli 22b e 25b di detta legge.

Art. 13 cpv. 3

³ Non è necessario alcun permesso d'esportazione per l'esportazione di armi da fuoco di cui all'allegato 3, il cui numero di controllo delle esportazioni corrisponde al codice ML 1, e di cui al numero 1 dell'allegato 5 e delle relative munizioni:

⁹ RS 514.511 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

¹⁰ RS 514.54

¹¹ RS 946.202.1

¹² RS 514.54

- a. a destinatari privati verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen¹³.
- b. nel traffico passeggeri verso uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen¹⁴, se dette armi sono in seguito nuovamente importate oppure se precedentemente sono state importate con lo scopo di essere nuovamente esportate.

3. Ordinanza ISIS del 30 novembre 2001¹⁵

Ingresso

visti gli articoli 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

visti gli articoli 32b capoverso 2, e 39 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 1997¹⁷ sulle armi;

Art. 4 cpv. 2 lett. f^{bis}

² Le banche dati contengono le informazioni seguenti:

- f^{bis} «Acquisto di armi da parte di persone domiciliate in uno Stato membro di Schengen» (DEWS): informazioni su persone, concernenti l'acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di

¹³ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

¹⁴ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

¹⁵ RS 120.3 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

¹⁶ RS 120

¹⁷ RS 514.54

persone domiciliate in uno Stato vincolato da un accordo di adesione alla normativa di Schengen¹⁸;

Art. 10 cpv. 2^{bis} lett. b

^{2bis} Inoltre, le persone seguenti sono autorizzate a introdurre i dati e a determinare la categoria delle comunicazioni:

- b. i collaboratori dell'Ufficio centrale Armi del SAP per quanto concerne i dati delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA;

Art. 13 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 6

¹ Ad eccezione di quelli delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA nonché dei dati rilevati nell'ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell'ISIS:

⁶ La comunicazione di dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 21 settembre 1998¹⁹ sulle armi.

Art. 15 cpv. 2

² Il diritto d'essere informati concernente dati delle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992²⁰ sulla protezione dei dati.

Art. 17 cpv. 4

⁴ La conservazione dei dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS e DEBBWA è retta dall'articolo 45 dell'ordinanza del 21 settembre 1998²¹ sulle armi.

¹⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS 0.360.268); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

¹⁹ RS 514.541

²⁰ RS 235.1

²¹ SR 514.541

V

La presente modifica entra in vigore il ...

y.y.2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz